



Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)

Sezione 1: Collegio governativo

Art. 1 Ordine di precedenza dei membri del Consiglio federale

La disposizione dell'articolo 1, che in precedenza figurava nella legge del 19 settembre 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 28 della legge; RU 1979 139, 679), è ora trasposta a livello di ordinanza. Se due membri del Consiglio federale sono stati eletti lo stesso giorno, l'ordine di precedenza è determinato in base al momento dell'elezione. Tale ordine vale in particolare per la direzione del Collegio in caso di assenza del presidente e del vicepresidente della Confederazione. In tal caso il Consiglio federale è diretto dal membro la cui prima elezione è antecedente. La disposizione riveste importanza anche per il turno di parola, per l'ordine dei posti a sedere dei consiglieri federali in seno al Consiglio federale, e per la rappresentanza.

Per il Parlamento questa disposizione non è vincolante. Tuttavia, da anni in Parlamento vige la prassi secondo cui anche il turno per l'elezione del presidente della Confederazione avviene secondo le regole previste in passato dalla legge sull'organizzazione dell'amministrazione e ora dall'ordinanza sull'organizzazione del Consiglio federale.

Art. 2 Ripartizione e preparazione dell'assunzione dei dipartimenti

L'articolo 2 disciplina la ripartizione dei dipartimenti in seguito al rinnovo integrale del Consiglio federale o all'elezione di un nuovo membro. In ambedue i casi, ad elezioni avvenute il Consiglio federale nella sua nuova composizione stabilisce la ripartizione dei dipartimenti. Il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri non partecipano a questa seduta. Nella sua prima seduta ordinaria dell'anno seguente all'elezione per il suo rinnovo integrale o nella sua prima seduta dopo l'entrata in carica di un suo nuovo membro, il Consiglio federale decide la ripartizione anche formalmente. Esso può modificare in ogni momento la ripartizione dei dipartimenti (art. 35 cpv. 4 LOGA).

Di regola il nuovo membro del Consiglio federale non entra in carica immediatamente dopo l'elezione. Per potere pianificare la sua entrata in carica e la ripresa degli affari relativi al dipartimento assegnatogli, la Cancelleria federale mette a disposizione il personale e gli spazi necessari. Il dipartimento interessato predispone da parte sua la trasmissione degli affari dal suo ex responsabile al subentrante.

Art. 3 Partecipazione alle deliberazioni del Consiglio federale

Affinché il governo collegiale possa funzionare e sbrigare i suoi affari ai sensi dell'articolo 174 segg. Cost. e dell'articolo 12 segg. LOGA, i membri del Consiglio federale devono partecipare alle deliberazioni del Consiglio federale. Ai sensi dell'articolo 19 capoverso 1 LOGA le deliberazioni del Consiglio federale sono valide se sono presenti almeno quattro suoi membri. I membri del Consiglio federale devono assistere di persona alle sedute ordinarie dello stesso. Se non possono partecipare alle deliberazioni del Consiglio federale, i membri di quest'ultimo sono tenuti a informarne tempestivamente il cancelliere della Confederazione (cpv. 1).

Il capoverso 2 prevede che il cancelliere della Confederazione possa essere rappresentato da un vicecancelliere a una seduta del Consiglio federale qualora non possa parteciparvi. Con una decisione o una direttiva interna il cancelliere della Confederazione designa il vicecancelliere incaricato di rappresentarlo in caso di impedimento imprevisto.

Art. 4 Obbligo di ricasazione

L'obbligo di ricasazione di cui all'articolo 20 LOGA è subordinato all'esistenza di un interesse personale diretto. Un interesse è considerato «diretto» qualora, a causa della sua prossimità con un affare, una persona ne risulti notevolmente più coinvolta di altre. Questo coinvolgimento può derivare ad esempio da relazioni personali o economiche. Un interesse «personale» è dato quando la persona ha un interesse proprio all'esito dell'affare. Non vi è invece un interesse «personale» quando il membro del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione, nonché i vicecancellieri rappresentano interessi partitici, regionali o sociali.

L'articolo 4 precisa la procedura nel caso in cui sussista un motivo di ricasazione. Il presidente della Confederazione constata esplicitamente l'esistenza di un motivo di ricasazione. Se la ricasazione interessa il presidente della Confederazione, è il vicepresidente a constatarla.

La persona tenuta a ricusarsi non può partecipare né alla preparazione della decisione, né alla procedura di corapporto e neppure alla procedura decisionale stessa. La persona interessata deve abbandonare la sala di riunione. La competenza per un affare di una persona che ha l'obbligo di ricusarsi viene di norma affidata al supplente.

Art. 5 Messa a verbale delle sedute

Il capoverso 1 descrive le componenti del verbale delle sedute del Consiglio federale. Il documento principale è costituito dal verbale allargato delle decisioni. I documenti elencati di seguito rientrano parimenti nel verbale del Consiglio federale in quanto allegati.

Decisioni del Consiglio federale: tutti i dispositivi delle decisioni adottate nella seduta considerata sono allegate al verbale.

Verbali delle decisioni relative a tutte le liste degli affari del Consiglio federale: nel verbale delle decisioni figura la decisione del Consiglio federale riguardo a tutti gli affari iscritti all'ordine del giorno ed elencati nella lista bianca (affari discussi separatamente), nella lista Discussioni, nella lista arancione (affari trattati globalmente e adottati) e nella lista blu (interventi parlamentari). Lo stesso vale per il verbale delle decisioni sugli affari confidenziali.

Lista delle decisioni prese con procedura semplificata, delle decisioni presidenziali e delle note informative: tali elenchi riportano le decisioni prese dal Consiglio federale con procedura semplificata dall'ultima seduta ordinaria secondo l'articolo 22, le decisioni presidenziali dall'ultima seduta ordinaria secondo l'articolo 23, nonché le note informative al Consiglio federale secondo l'articolo 16.

Al verbale viene parimenti allegata la versione definitiva del verbale allargato delle decisioni della seduta precedente.

Il capoverso 2 stabilisce il contenuto del verbale allargato delle decisioni quale documento principale del verbale del Consiglio federale. Nel verbale allargato delle decisioni sono sempre documentati per scritto, in applicazione all'articolo 13 capoverso 3 LOGA, i contenuti essenziali delle deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale. Riguardo agli affari che sono stati discussi dal Consiglio federale viene stilata una sintesi delle deliberazioni. Il capoverso 2 riporta inoltre la struttura sommaria del verbale allargato delle decisioni.

Secondo il capoverso 3, dopo l'apertura della sua seduta il Consiglio federale esamina il verbale della seduta precedente e lo approva formalmente. Questa procedura assicura la completezza e la correttezza di ogni verbale.

Art. 6 Relazioni con l'estero

Il Consiglio federale coordina i contatti dei propri membri e del cancelliere della Confederazione. A tal fine stabilisce regolarmente in base a una proposta del DFAE le priorità dei suoi contatti con l'estero. I membri del Consiglio federale come pure il cancelliere della Confederazione sono inoltre tenuti a comunicare al DFAE i loro contatti con Stati esteri. Il DFAE raccoglie le comunicazioni e le rende note periodicamente al Consiglio federale. Inoltre, il DFAE sottopone regolarmente al Consiglio federale un'analisi dei contatti con l'estero.

Art. 7 Documenti del Consiglio federale

Talvolta non era chiaro chi dovesse firmare in nome del Consiglio federale. Questa disposizione fa chiarezza per tutti i tipi di documenti. I documenti in nome del Consiglio federale sono firmati sempre dal presidente della Confederazione e dal cancelliere della Confederazione.

È irrilevante il fatto che si tratti di documenti che devono essere firmati a mano (lettere di qualsiasi tipo a Cantoni, Governi di altri Stati, ecc.) o meno (messaggi del Consiglio federale al Parlamento, ordinanze del Consiglio federale, ecc.).

Il Consiglio federale può inoltre autorizzare il cancelliere della Confederazione a firmare determinati documenti su mandato del Consiglio federale, come avviene attualmente per le decisioni del Consiglio federale in merito a decisioni o ricorsi.

Art. 8 Accettazione di omaggi

In merito all'accettazione di omaggi, per i membri del Consiglio federale e per il cancelliere della Confederazione vige ora un regolamento analogo a quello per il personale federale sottoposto alla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1). Vale il principio secondo cui i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione non possono accettare omaggi (art. 21 cpv. 3 LPers). Non rientrano in questa disposizione gli omaggi esigui (cfr. art. 93

dell'ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale; RS 172.220.111.3). La definizione di valore esiguo, inteso come valore materiale di un oggetto, si basa sull'articolo 322^{octies} del Codice penale (CP; RS 311). Un valore di lieve entità non dovrebbe superare alcune centinaia di franchi.

Se i membri del Consiglio federale o il cancelliere della Confederazione non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia, l'accettazione di tali omaggi deve avvenire a favore della Confederazione. Il Consiglio federale decide in merito all'utilizzazione e alla realizzazione degli omaggi ricevuti dalla Confederazione (cpv. 4).

Sezione 2: Presidenza

Art. 9 Compiti direttivi

L'articolo 10 sancisce a livello di ordinanza la prassi secondo cui il presidente della Confederazione rappresenta il Consiglio federale nell'ambito delle deliberazioni parlamentari inerenti al programma di legislatura e agli obiettivi annuali. La stessa cosa vale per la presentazione del rapporto di gestione. Nelle commissioni della gestione egli ha il compito di rispondere a domande di ordine generale, a domande fondamentali di natura politica e su tematiche trasversali.

Art. 10 Attribuzione di mandati (attuale art. 1a OLOGA)

Art. 11 Competenza per affari importanti in situazioni straordinarie (attuale art. 1b OLOGA)

Queste due norme corrispondono agli articoli 1a e 1b dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1), secondo la modifica del 30 novembre 2011 (RU 2011 6089). Non sono necessarie modifiche materiali.

Modifica di altri atti normativi

1. Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 1a e 1b

Cfr. art. 10 e 11 OOrg-CF.

2. Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale

Art. 9 cpv. 1^{bis}

I compiti della Cancelleria federale in materia di gestione delle crisi sono completati in conseguenza dell'adozione dell'articolo 32 lettera g e dell'articolo 33 capoverso 1^{bis} LOGA, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2015. È previsto che la Cancelleria federale offra un sostegno logistico e metodologico e consigli i dipartimenti in caso di crisi sovradipartimentale, ossia in situazioni particolari e straordinarie.

3. Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 86 Amministrazione federale, aziende e stabilimenti della Confederazione

In passato non era del tutto chiaro se le pertinenti disposizioni della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) includessero la copertura assicurativa dei membri del Consiglio federale e del cancelliere della Confederazione ai sensi della LAINF. Anche se la SUVA ha sempre concesso tale copertura senza discussioni, la nuova ordinanza stabilisce esplicitamente che i membri del Consiglio federale e il cancelliere della Confederazione sono assicurati a titolo obbligatorio.